# Alla Camera ci riprovano con le medicine complementari

**Data** 06 dicembre 2005
**Categoria** professione

La XII commissione della Camera, nella seduta del 30 novembre, ha riaffrontato le 23 proposte di disciplina delle medicine non convenzionali.

Si tratta di ben 23 disegni di legge, presentati da deputati di tutti i gruppi, che dichiarano l'obiettivo di dare un quadro giuridico a queste pratiche, in modo da "tutelare" pazienti.
Da anni si fronteggiano in Parlamento due fazioni. Ci sono i fautori della liberalizzazione, che vorrebbero consentire queste pratiche a chiunque abbia superato un semplice corso di specializzazione e quelli della severità, che vogliono riservare queste pratiche solo ai medici.
All'inizio del 2005, la Commissione ha varato un testo unificato di ben 30 articoli. Gli operatori vengono divisi in tre categorie:
- laureati in medicina, odontoiatria, veterinaria; hanno la possibilità di ottenere con apposito corso la qualifica di "esperti" nelle seguenti discipline: agopuntura, fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, antroposofia, farmacoterapia tradizionale cinese, ayurveda, medicina tradizionale tibetana, medicina manuale; sono gli unici che possono prescrivere medicinali;
- laureati in chiropratica e osteopatia; possono esercitare le rispettive discipline ma non prescrivere farmaci o effettuare interventi chirurgici; devono essere iscritti ai rispettivi albi professionali (da costituire);
- operatori professionali delle discipline bio-naturali: devono essere in possesso di un apposito diploma di formazione professionale in una delle professioni sanitarie non convenzionali (corsi di studio da istituire); possono esercitare le seguenti discipline: naturopatia; shiatzu; riflessologia; massaggio cinese tui na-qigong; massaggio ayurvedico; pranopratica; reiki, ma non prescrivere farmaci o effettuare interventi chirurgici; devono essere iscritti ai rispettivi albi professionali (da costituire).
Per ognuna di queste categorie sono previste commissioni ministeriali, corsi di studio appositi, nuovi ordini professionali, ma non risorse economiche.
Nella seduta, il relatore Lucchese e il rappresentante del Governo si sono limitati a dare il parere sugli emendamenti all'articolo 1: via libera è stato dato a ben 10 emendamenti (solo per un articolo), il che dà la misura di quanto questo testo sia considerato provvisorio. Nelle prossime sedute si inizierà a votare, ma ben difficilmente questo testo potrà essere trasformato in legge entro la fine della legislatura.

Fonte: Newsletter parlamentare di Edott N. 35/2005

Commento di Luca Puccetti

Ci risiamo! Accanto a discipline che hanno certamente una base scientifica, come la fitoterapia e l'agopuntura e che, ovviamente, debbono essere praticate da medici, il Parlamento vuole "regolamentare" tutta una serie di attività che non hanno alcuna base scientifica. Si dice: ma il 30% della popolazione ricorre a queste pratiche, argomentazione inoppugnabile tanto come quella: ma tutti evadono le tasse....
Lo Stato se disciplina una certa attività implicitamente ne riconosce una qualche azione terapeutica. Nessuno infatti si sognerebbe di disciplinare la somministrazione del decotto di semi di lino per la tracheite, che le nostre nonne dispensavano in gran quantità, oppure la pratica della chiarata per le distorsioni, benchè queste pratiche probabilmente abbiano un tasso di efficacia ben superiore a quello di tutta una serie di azioni esoteriche, magiche, alternative che il nostro Parlamento vorrebbe "disciplinare". Dunque uno Stato serio non dovrebbe disciplinare proprio nulla di tutto ciò in quanto non c'è assolutamente nulla da disciplinare. Se qualcuno crede che l'aria di Napoli faccia bene alla salute e ne compra una lattina, mica ci sarà bisogno di disciplinare anche questo! Ma il buon senso non dovrebbe prevalere? Quale sia poi la necessità di frequentare un corso nel caso dei medici nessuno lo ha capito. Per legge ogni medico può fare le operazioni a cuore battente e non potrebbe praticare la omotossicologia ? Suvvia, per cortesia!

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 20/11/2026 alle ore 23:42 | Pagina 1 di 1